

Pubblicato il 14/01/2023

N.00037 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 00215/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vincenzo Coco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Orazio Fabio Caponnetto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Il Collegio osserva che l'udienza di merito è prevista per la data del 20 aprile 2023, come rappresentato al difensore di parte ricorrente già con comunicazione di cortesia del 16 novembre 2022.

Tale circostanza sembra salvaguardare adeguatamente anche le esigenze cautelari dell'interessato.

Ne consegue che la domanda cautelare va rigettata, mentre il regolamento delle spese della presente fase è rinviato alla decisione definitiva.

Occorre, altresì, disporre che il ricorrente integri il contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti i soggetti collocati nell'ultima graduatoria finale di merito e ciò entro il termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. La documentazione relativa all'intervenuta notifica dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni quindici.

Tenuto conto del consistente numero di controinteressati, può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, come richiesto dal difensore di parte ricorrente nell'odierna camera di consiglio.

La notifica per pubblici proclami avverrà mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea da cui risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso indicati in epigrafe;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, viene fatto obbligo alla Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione:

c.- non rimuova dal proprio sito e dalle pagine indicate, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €200,00 (euro duecento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda): 1) rigetta la domanda cautelare e rinvia il regolamento delle spese della presente fase alla decisione definitiva; 2) dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO